

Ferrara, 27.5.2009

**Accordo Aziendale – AREA COMPARTO
“ECCEDENZE ORARIE”
(Modifica all’Accordo Aziendale del 3.2.2004
“Accesso all’Istituto del Lavoro Straordinario”)**

LE PARTI:

- **VISTO** l’Accordo Aziendale del 3.2.2004 sull’ “Accesso all’Istituto del Lavoro Straordinario”;
- **VEDUTO** in particolare l’art. 10 “ECCEDENZE ORARIE”;

CONCORDANO:
di modificare il citato articolo e di sostituirlo con il seguente:

ART. 10 : RECUPERO ECCEDENZE ORARIE

Premesso che sono considerate eccedenze orarie le presenze orarie supplementari definite come in premessa riportato (e cioè quelle situazioni di surplus orario giornaliero non preventivamente autorizzate con il modulo dello straordinario e originate nell’ambito di una flessibilità oraria gestita in autonomia professionale) è prevista la possibilità, da parte dell’operatore, di recuperare tali eccedenze **nell’arco dell’intero anno solare anche con assenze di intere giornate**, sempre previo assenso del Coordinatore o del Dirigente Responsabile dell’U.O.. Tale autorizzazione al recupero di eccedenze orarie può concretizzarsi con entrate posticipate in servizio o uscite anticipate rispetto al profilo orario individuale, ovvero con **MASSIMO 3 GIORNATE** di assenza al mese pari al debito orario medio giornaliero. L’autorizzazione al recupero parziale può avvenire con semplice informazione anche verbale al Coordinatore o al Dirigente Responsabile dell’U.O., mentre l’assenze dell’intera giornata dovrà essere formalmente richiesta con apposito stampato già in essere e autorizzata dal Coordinatore o dal Dirigente Responsabile dell’U.O.

In relazione al livello di autonomia nella gestione dei programmi di lavoro e del lungo periodo di tempo utile per la programmazione dei recuperi, gli eventuali residui delle eccedenze orarie effettuate fino al 30 Novembre di ogni anno saranno annullati d’ufficio alla data del 31/12 del medesimo anno. Le eccedenze orarie prodotte nel mese di dicembre di ogni anno possono essere recuperate entro e non oltre la data del 30 novembre dell’anno successivo.

Il presente Accordo ha validità dal 1° GIUGNO 2009.

LA DIREZIONE

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO:
LE OO.SS. AREA COMPARTO

I COMPONENTI RSU AZ.LE